

*Ente Scuola Edile
di Messina e Provincia*



Via G. La Farina, 261 - Messina -
www.esemep.it



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"VERONA TRENTO"
I.T.I. "Verona Trento-Marconi"
I.P.I.A. "E. Majorana"
Messina

Prot. n. 10577 c12
del 30/10/2014

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

I.I.S. "Verona Trento - Marconi" - IPIA "E. Majorana"

Via Ugo Bassi e Viale Giostra
e

Ente Scuola Edile di Messina e Provincia

Via La Farina, 261 – 98124 Messina

Promozione della formazione professionale e tecnica degli studenti
e realizzazione di programmi di alternanza Scuola-Lavoro

PREMESSA

CONSIDERATO l'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 15 Marzo 2010, n.87 "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del Decreto Legge 25 Giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 Agosto 2008, n.133, secondo cui *"l'identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro"*;

- VISTO il D.Lgs. 15 Aprile 2005, n.77 di "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della Legge 28 Marzo 2003, n.53";
- VISTO le *"Linee Guida per il Passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici e Professionali – Secondo biennio e quinto anno"*, di cui al D.P.R. 15 Marzo 2010, n.87, articolo 8, comma 6;
- VISTO l'articolo 8, comma 3, del predetto D.P.R. 15 Marzo 2010, n.87;
- RICONOSCIUTO che i laboratori e le tecnologie applicate assumono un ruolo centrale nell'attivazione delle metodologie didattiche operative degli Istituti Tecnici e Professionali;
- ACCERTATO che la sperimentazione dei percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro è ritenuta utile ai fini dell'orientamento scolastico e professionale, nonché dell'avviamento nel mondo del lavoro;
- RICONOSCIUTO che, ai sensi delle predette *Linee Guida* e dell'art. 4 della Legge delega n.53/03, *l'alternanza scuola-lavoro si configura quale metodologia didattica innovativa del sistema dell'istruzione che consente agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di realizzare i propri percorsi formativi alternando periodi di studio "in aula" e forme di apprendimento in contesti lavorativi;*
- CONSIDERATO che esiste un comune interesse a creare un raccordo tra titoli di studio/profili professionali ed attività del mondo del lavoro, al fine di costruire sul comprensorio di Messina e provincia una rete che contribuisca, attraverso la "qualità delle risorse umane", allo sviluppo territoriale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si ritiene indispensabile avviare una diretta collaborazione tra scuola, impresa ed enti di formazione, che consenta ai giovani di assolvere con successo l'obbligo formativo fino al 18° anno di età e che possa garantire maggiore efficacia, efficienza e qualità al servizio di integrazione dello studente nel mondo del lavoro, costituendo un passo in avanti importante nel rapporto sempre più forte tra scuola, imprese e territorio.

Per tali finalità, si intende stipulare un **protocollo d'intesa per la formazione professionale e tecnica degli studenti**, in modo da collaborare alla individuazione ed alla realizzazione di un piano educativo orientato alla formazione di figure professionali e tecniche specializzate nell'edilizia e nei sistemi di rilevamento territoriale.

Le parti concordano quanto segue:

Art. 1 - Contenuti

I.I.S. "Verona Trento - Marconi" - IPIA "E. Majorana" Via Ugo Bassi e Viale Giostra di Messina (nel seguito ISTITUTO) e l'Ente di Formazione "Ente Scuola Edile di Messina e Provincia", con sede in Via La Farina, 261, 98124 Messina (nel seguito

ENTE) collaborano nel perseguimento dell'obiettivo dell'art.4 della Legge n.53/2003: *realizzare percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro*, che possano favorire una rapida transizione nel mondo del lavoro.

A tale riguardo, l'ISTITUTO acquisisce dall'ENTE ogni utile elemento necessario per la progettazione, l'attuazione e la valutazione del percorso formativo in alternanza scuola-lavoro.

Art. 2 - Promozione dell'inserimento lavorativo

Le parti si impegnano a promuovere intese operative finalizzate all'attuazione di percorsi di orientamento e formazione attraverso progetti che comprendano ipotesi di inserimento lavorativo (colloqui di lavoro, *stages* di formazione professionale, ecc.) che valorizzino le capacità operative dei soggetti coinvolti.

Art. 3 - Sperimentazione, aggiornamento, formazione - Alternanza scuola-lavoro

L' ENTE si impegna a collaborare con l'ISTITUTO per l'individuazione degli indicatori territoriali, attraverso l'identificazione dei bisogni formativi, mettendo a disposizione professionisti, opportunamente individuati dallo stesso, che affianchino i docenti dell'ISTITUTO nella fase di progettazione degli interventi.

L' ENTE si impegna altresì a:

- a) offrire e favorire ogni opportunità formativa che contribuisca al conseguimento degli obiettivi dei progetti di alternanza scuola-lavoro;
- b) garantire le migliori condizioni di accoglienza e sicurezza per gli studenti durante le predette attività;
- c) assicurare la presenza di un tutor, che accompagni gli studenti in ogni fase dei processi formativi all'interno dell'ente ed assicuri il collegamento con l'Istituzione Scolastica partner.

Art. 4 - Fornitura di attrezzature tecniche, di sussidi didattici e ausili individuali

L'ISTITUTO mette a disposizione degli studenti:

- a) le proprie strutture, secondo le esigenze che di volta in volta saranno individuate (aula magna, aule multimediali, proiettori, ecc.) per la messa in opera delle attività e degli eventuali corsi di formazione.
- b) il materiale di facile consumo come cancelleria, presidi informatici, ecc.

Art. 5 - Verifica, valutazione e certificazione dei risultati

L'attuazione dei contenuti del presente protocollo di intesa sarà oggetto di periodiche verifiche e valutazioni in ordine alla efficacia rispetto agli obiettivi concordati, anche a richiesta di una delle parti.

La certificazione dei risultati delle esperienze formative è comunque di esclusiva competenza dell'Istituzione Scolastica.

Art. 6 - Diffusione e pubblicizzazione

Il presente Protocollo di Intesa sarà debitamente pubblicizzato. Saranno promossi, a cura delle parti, incontri con il personale dei rispettivi Servizi e con le Famiglie, finalizzati alla diffusione e alla conoscenza dei contenuti del presente protocollo.

L'ISTITUTO mette a disposizione uno spazio nel proprio sito Web per le comunicazioni e la pubblicizzazione delle attività, e si impegna a realizzare una banca dati che raccolga le caratteristiche professionali degli studenti diplomati e/o occupati.

Art. 7 - Durata

Il presente protocollo di intesa ha durata quinquennale con decorrenza dal giorno successivo alla sua sottoscrizione da parte di tutti i soggetti.

Esso sarà adeguato alle nuove situazioni ogni qualvolta lo richiederanno diverse disposizioni legislative o il mutare delle procedure organizzative degli Enti firmatari.

